



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 15 maggio 2024

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario - relatore
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo), deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle medesime Sezioni Riunite nn. 2 del 3 luglio 2003 e 1 del 17 dicembre 2004 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2021/23, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 14/2023/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2023;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 15/24 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore Daniela D'Amaro,

FATTO

La Sezione ha esaminato la documentazione relativa al rendiconto dell'esercizio 2021 e al bilancio di previsione 2021/2023 del Comune di Arquà Petrarca (PD), dalla quale emerge la situazione finanziario - contabile compendiate dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibri di bilancio	Rendiconto 2021
Risultato di competenza di parte Corrente (O1)	166.638,06
Equilibrio di bilancio di parte corrente (O2)	76.537,31
Equilibrio complessivo di parte corrente (O3)	61.133,61
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)	25.052,70
Risultato di competenza (W1)	191.690,76
Equilibrio di bilancio (W2)	89.254,89
Equilibrio complessivo (W3)	73.851,19

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Risultato di amministrazione	Rendiconto 2021
Fondo cassa	378.684,72
Residui attivi	890.113,38
Residui passivi	839.618,69
FPV	35.264,06
Risultato di amministrazione	393.915,35

Totale accantonamenti	304.354,90
<i>Di cui: FCDE</i>	224.498,94
Totale parte vincolata	51.553,47
Totale parte destinata agli investimenti	15.454,32
Totale parte libera	22.552,66

Per quanto concerne il disavanzo generato nell'esercizio 2019 e pari ad € - 239.625,71, il ripiano dello stesso è stato disposto con delibera di C.C. n. 25 dell'11.09.2020 e risulta così ripartito:

- € 105.825,71 per l'anno 2020;

- € 66.900,00 per l'anno 2021;

- € 66.900,00 per l'anno 2022.

Detto disavanzo risulta completamente ripianato nell'esercizio in esame e il risultato di amministrazione disponibile passa da € - 112.130,17 (al 31/12/2020) a € + 22.552,66 (al 31/12/2021).

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

RISULTATO GESTIONE RESIDUI	Rendiconto 2021 (iniziali + riaccertati) (a)	Rendiconto 2021 riscossioni in c/residui (b)	% (b/a)
Tit. 1 residui	173.378,38	65.981,78	38,06%
Tit. 3 residui	133.664,63	45.553,51	34,08%
RISULTATO GESTIONE COMPETENZA	Rendiconto 2021 accertamenti (a)	Rendiconto 2021 riscossioni in c/competenza (b)	% (b/a)
Tit. 1 competenza	936.913,46	718.910,26	76,73%
Tit. 3 competenza	346.611,95	264.386,66	76,28%

SITUAZIONE DI CASSA

Situazione di cassa	Rendiconto 2021
Fondo cassa finale	378.684,72
Anticipazione di tesoreria	NO
Cassa vincolata	0,00
Tempestività dei pagamenti	50

INDEBITAMENTO

Indebitamento	Rendiconto 2021
Debito complessivo a fine anno	1.482.963,70

Con riferimento all'esercizio 2020, il Comune di Arquà Petrarca era stato destinatario della deliberazione n. 156/2023/PRSP.

DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che *“ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”*. Tale relazione (“Questionario”) è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida predisposte dalla Corte dei conti (cfr. Sezione delle autonomie nn. 2/SEZAUT/2021/INPR per il bilancio di previsione 2021/23 e 10/SEZAUT/2022/INPR per il rendiconto 2021).

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel D. lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato *“Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”*), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione, la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Secondo quanto disposto dall'art. 148-bis, comma 3, del D. lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *“di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno”*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *“i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”*, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano appunto idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *“è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del D. lgs. n. 267 del 2000, introdotto dal citato art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto

al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Occorre evidenziare che, qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-*bis* TUEL, il Collegio può rinvenire comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché siano adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario, atte a promuoverne l'eliminazione.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno richiamate le già citate linee guida della Sezione delle autonomie (in particolare le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2021/23, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR e le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2021, approvate dalla medesima Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali, indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, il questionario ha di nuovo privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Arquà Petrarca, si rilevano i profili di seguito riportati.

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

1. Fondo pluriennale vincolato

L'analisi dei dati contenuti negli schemi BDAP ha fatto emergere la mancata valorizzazione del FPV d'entrata e di spesa, sia di parte corrente, che di parte capitale. Al riguardo, a seguito della richiesta di relazionare in merito, è stato comunicato quanto segue: *“Si è trattato di un errore di valutazione in quanto il Bilancio di Previsione 2021-2023 è stato approvato il 26/04/2021 antecedentemente al riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2020 che è stato invece approvato il 08/07/2021.*

La costituzione del fondo pluriennale vincolato in sede di riaccertamento ordinario ha riguardato la spesa corrente per € 2.621,64 relativo al fondo accessorio del personale dipendente e la spesa in conto capitale per € 41.324,50 relativa ad una opera pubblica concernente la manutenzione e messa in sicurezza della scuola secondaria. L'errore nasce dal fatto che i responsabili interessati non hanno provveduto ad eseguire le necessarie reimputazioni prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023, Questo in

primo luogo per mera dimenticanza e soprattutto perché non c'era la necessità di avere a disposizione gli impegni reimputati essendo le spese da effettuare comunque dopo il 30.6.2021 e quindi ragionevolmente dopo l'approvazione del riaccertamento ordinario. Dopo il 30.6 in quanto i fondi accessori al personale potevano essere liquidati dopo l'approvazione della relazione delle performance mentre i lavori alla scuola potevano essere effettuati solamente durante i mesi estivi”.

Preso atto delle motivazioni fornite, la Sezione raccomanda il rispetto dell'All. 4/2 al D. lgs. n. 118/2011, punti 5.3.1, 5.4.4 e 5.4.5, con riferimento al FPV.

RENDICONTO 2021

2. Qualità dei dati e documentazione istruttoria

Sono state riscontrate discordanze tra i dati inseriti nella BDAP (in particolare nell'allegato “Verifica Equilibri”, nonché nell'allegato a) “Risultato di amministrazione”) e quelli presenti nei documenti in possesso della Sezione, quali il questionario sul rendiconto 2021 e la relazione dell'Organo di revisione. In particolare, trattasi di una differenza di € 150,00, riscontrata nella voce “Residui attivi”.

È stato chiesto all'Ente di effettuare le opportune verifiche e di chiarire i motivi di tali difformità. Al riguardo, è stato comunicato che *“Effettivamente esiste tra i dati riportati sul questionario del revisore e i dati del BDAP una incongruenza di € 150,00 sui residui attivi derivanti dalla competenza e più precisamente in BDAP sono previsti residui attivi da competenza di € 541.267,26 mentre nelle scritture contabili dell'ente i residui attivi da competenza ammontano ad € 541.417,26.*

Ricostruendo l'accaduto si è accertato che prima dell'approvazione in Giunta del rendiconto si è usufruito della funzione BDAP “invio dati in fase preconsuntivo” con riscontro positivo di tutti i controlli. Successivamente all'invio, prima dell'approvazione dello schema, è stato rettificato un accertamento di competenza riducendolo di € 150,00. L'invio definitivo dopo l'approvazione in Consiglio Comunale ha però erroneamente confermato l'invio in fase di pre-consuntivo con i residui attivi maggiori di € 150,00. Peraltro, la funzionalità invio in pre-consuntivo è stata eliminata e quindi errori di questo genere non si possono più verificare. E' stato aperto un ticket con il MEF per sistemare la banca dati”.

La Sezione prende atto di quanto comunicato dall'Amministrazione comunale.

3. Capacità di riscossione e recupero evasione tributaria

Le percentuali indicate nella tabella che segue mostrano una gestione poco efficiente nella riscossione dei residui di parte corrente:

RISULTATO GESTIONE RESIDUI	Rendiconto 2021 (iniziali + riaccertati) (a)	Rendiconto 2021 riscossioni in c/residui (b)	% (b/a)
Tit. 1 residui	173.378,38	65.981,78	38,06%
Tit. 3 residui	133.664,63	45.553,51	34,08%

Il rapporto tra l'ammontare del FCDE e il totale dei residui attivi (titoli I e III) è il seguente:

FCDE	Rendiconto 2021
Accantonamento a FCDE nel risultato di amministrazione al 31.12.2021	224.498,94
Totale residui attivi del titolo I	325.399,80
Totale residui attivi del titolo III	170.336,41
Rapporto tra FCDE e residui attivi titoli I e III	45,29%

Quest'ultimo dato esprime un approccio gestionale di prudenza da parte dell'Ente; tuttavia, alla luce delle basse percentuali di riscossione evidenziate, esso implica comunque un blocco di risorse in quanto, qualora la riscossione fosse pienamente realizzata, si configurerebbe la possibilità di liberare quelle accantonate, destinandole ai bisogni della comunità amministrata.

Per quanto concerne l'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio, si rileva quanto segue:

- "IMU/TASI" registrano residui iniziali all'01.01.2021 pari ad € 131.452,33 e riscossioni in c/residui al 31.12.2021 per € 19.842,44 (15,09% di riscossione);
- "TARSU/TIA/TARI/TARES" presentano residui iniziali all'01.01.2021 pari ad € 5.735,46 e riscossioni in c/residui al 31.12.2021 pari a zero;
- "Fitti attivi e canoni patrimoniali" registrano residui iniziali all'01.01.2021 per € 54.425,20 e riscossioni in c/residui al 31.12.2021 pari a zero.

In merito alla movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione, si registrano residui iniziali all'01.01.2021 per € 648.582,39 e riscossioni in c/residui al 31.12.2021 pari ad € 295.030,47 (45,83% di riscossione). Difficoltà di riscossione si riscontrano anche in merito all'attività di contrasto all'evasione tributaria, nelle fasi di accertamento e di riscossione, in cui alla voce "Recupero evasione IMU/TASI", si registrano accertamenti pari ad € 102.676,57 e riscossioni per € 2.394,38 (2,33% di riscossione).

Le difficoltà emerse nella capacità di riscossione dell'Ente erano state già oggetto di rilievo da parte di questa Sezione in sede di controllo sui rendiconti degli esercizi precedenti e l'Ente, in occasione del controllo sull'esercizio 2019 (esitato nella deliberazione 177/2022/PRSP), aveva informato circa le azioni intraprese al fine di rendere più efficiente la relativa attività, comunicando altresì i dati dell'andamento degli incassi fino all'esercizio 2021.

Sono state dunque chieste evidenze cronologicamente posteriori in merito alle poste mantenute in bilancio, al fine di valutare compiutamente e nel modo più aggiornato possibile la rilevanza che la tematica esposta presenta sui bilanci successivi; l'Amministrazione comunale ha comunicato quanto segue: *"Con riferimento alla gestione poco efficiente del titolo 1 e titolo 3 si fornisce l'aggiornamento dell'anno successivo:*

<i>Risultato Residui</i>	<i>Gestione</i>	<i>Rendiconto 2022 (iniziali + riaccertati)</i>	<i>Rendiconto 2022 riscossioni in c/residui</i>	<i>%</i>
<i>Tit. 1 residui</i>		<i>334.113,29</i>	<i>151.913,13</i>	<i>45,46%</i>
<i>Tit. 3 residui</i>		<i>170.486,41</i>	<i>52.579,48</i>	<i>30,84%</i>

Dal prospetto si evince un leggero miglioramento nella riscossione del titolo 1 e andando nel dettaglio dei residui non riscossi pari ad € 182.200,16 la maggior parte e cioè € 175.891,37 sono relativi a recupero evasione IMU e TASI ed € 5.735,46 sono relativi a recupero ruoli coattivi ARSU. Gli stessi residui alla data del 31.12.2022 sono comunque svalutati con fondo crediti dubbia esigibilità per l'importo di € 133.980,17 come da principi contabili. Per opportunità i residui attivi non sono stati stralciati dal rendiconto in attesa dei risultati della riscossione coattiva gestita dai concessionari; attività di riscossione che è ripresa, dopo la pandemia, dal secondo semestre del 2023. Quindi se noi considerassimo i residui del tit. 1 al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad € 133.980,17 avremmo residui attivi di € 200.133,12 e quindi una riscossione teorica del 75,90% (€ 151.913,13 di riscossioni calcolato sull'importo teorico di € 200.133,12).

Per quanto riguarda il titolo 3 si riscontra un leggero peggioramento collegato alla mancanza di personale dell'ufficio che a malapena riesce a garantire il servizio ordinario. Comunque, in termini di impatto finanziario su eventuali dissesti per la mancata riscossione dei residui attivi si forniscono garanzie come è stato esplicitato per il titolo 1. In particolare, i residui attivi da riscuotere al 31.12.2022 ammontano ad € 117.906,93 e gli stessi sono garantiti da un fondo svalutazione crediti di € 58.939,49 e con la stessa considerazione fatta sopra avremmo residui attivi di € 111.546,92 e quindi una riscossione teorica del 47,13%. (€ 52.579,48 di riscossione calcolato sull'importo teorico di € 111.546,92 corrispondente ai residui attivi del tit. 3 di € 170.486,41 meno € 58.939,49 di FCDE).

Si precisa che tra i residui attivi esiste il credito di € 33.951,00, pari al 19,91% dell'importo complessivo, che questo ente deve incassare dalla società partecipata (importo presente nell'asseverazione debiti/crediti).

Dall'anno 2024 la dotazione organica del personale dipendente è passata da 4 unità a 7 unità e quindi l'ufficio finanziario dispone di maggior disponibilità di tempo per provvedere all'attività di riscossione delle poste arretrate.

Entrando nel dettaglio delle ulteriori voci, facendo comunque riferimento a quanto sopra relazionato, si precisa:

- che le riscossioni IMU e TASI hanno avuto il seguente andamento: anno 2022: residui iniziali € 217.713,26 residui riscossi € 41.821,89 FCDE accantonato € 131.285,32; anno 2023: residui iniziali € 225.229,54 residui riscossi € 64.682,44 FCDE accantonato € 107.390,46; anno 2024: la riscossione ammonta ad € 23.710,00.*
- che le riscossioni tassa ARSU hanno avuto il seguente andamento: anno 2022: residui iniziali € 5.735,46 residui riscossi € 0,00 FCDE accantonato € 4.280,95;*

anno 2023: residui iniziali € 5.735,46 residui riscossi € 0,00 FCDE accantonato € 5.729,15; anno 2024: la riscossione ammonta ad € 11,76.

- che le riscossioni per fitti attivi e canoni patrimoniali hanno avuto il seguente andamento: anno 2022: residui iniziali € 73.120,20 residui riscossi € 40.506,16 FCDE accantonato € 25.396,55; anno 2023: residui iniziali € 35.729,64 residui riscossi € 0,00 FCDE accantonato € 27.940,22; anno 2024: la riscossione in corso ammonta ad € 3.115,60.
- che le riscossioni per recupero evasione IMU e TASI hanno avuto il seguente andamento: anno 2022: residui iniziali € 201.474,25 residui riscossi € 25.582,88 FCDE € 131.285,32; anno 2023: residui iniziali € 203.067,53 residui riscossi € 42.520,43 FCDE € 107.390,46; anno 2024: alla data attuale ammonta ad € 19.578,90”.

Il Collegio, nel prendere atto di quanto comunicato, invita il Comune di Arquà Petrarca a vigilare sull'efficienza della riscossione in conto residui, adottando ogni correttivo necessario per migliorare concretamente la relativa capacità e garantendo, anche per gli esercizi futuri, una scrupolosa gestione dei residui attivi, specie se più risalenti nel tempo, nel pieno rispetto dei principi contabili declinati dal D. lgs n. 118/2011 e dal TUEL.

4. Indicatore di tempestività dei pagamenti (ITP)

L'Ente registra un indicatore di tempestività dei pagamenti positivo per l'anno 2021, pari a 50 giorni (fonte dati: BDAP). Nella relazione dell'Organo di revisione si legge quanto segue: *“Si registra il superamento dei termini di pagamento che hanno indotto il comune di Arquà Petrarca ad adottare le misure per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge, ancorché la mancanza di personale costituisca ancora un oggettivo ostacolo”*.

Il superamento di tale indicatore era stato rilevato da questa Sezione anche nel corso dei precedenti esercizi (deliberazioni nn. 183/2021/PRSP, 177/2022/PRSP e 156/2023/PRSP). In particolare, era emerso che le difficoltà nel rispettare i tempi di pagamento erano dovute ad una pianta organica molto ridotta, il cui rafforzamento era fortemente condizionato dalla scarsa capacità assunzionale. Al riguardo, l'Amministrazione comunale aveva comunicato di avere allo studio soluzioni per superare il problema.

Si evidenzia al riguardo che, dall'analisi dei dati BDAP per l'anno 2022 l'ITP, seppur positivo, risulta in miglioramento e pari a 25,59 giorni.

Il Collegio, nel prendere positivamente atto della progressiva riduzione dei termini di pagamento dell'Ente, raccomanda di proseguire nell'adozione di misure dirette a garantire la regolarità dei pagamenti.

5. Organismi Partecipati

Dall'esame del questionario è emerso che l'Ente non ha definito, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente locale, fissando preventivamente gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società partecipate, secondo parametri qualitativi e quantitativi, nonché organizzando un idoneo sistema informativo, finalizzato a rilevare i rapporti finanziari con le stesse, la loro

situazione contabile, gestionale e organizzativa, i contratti di servizio, la qualità dei servizi e il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, ex art. 147-quater del D. lgs. n. 267/2000.

È emerso, inoltre, che la nota informativa allegata al rendiconto non risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo, così come richiesto anche dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG.

Le motivazioni delle risposte negative alle sopra esposte domande preliminari sono state illustrate come segue: *“Relativamente alle risposte sugli organismi partecipati trattasi di una svista in quanto la prima risposta doveva essere “non ricorre la fattispecie” dato che l’ente ha un numero di abitanti inferiore a 2.000 e pertanto ci sarebbe l’applicazione dell’art. 147-quater comma 4 del D.lgs. 267/2000 con l’approvazione del bilancio consolidato; adempimento quest’ultimo per il quale l’ente ha esercitato l’opzione di non adottarlo ai sensi dell’art. 233 bis comma terzo del TUEL. Per il rapporto debiti/crediti invece esiste la regolare asseverazione da parte dell’organo di controllo”.*

La Sezione invita l’Organo di revisione, per gli esercizi successivi, ad assicurare la corretta compilazione dei documenti previsti.

6. Ritardo approvazione rendiconto 2021.

L’approvazione del rendiconto 202 è avvenuta il 29 giugno 2022, in violazione del termine perentorio del 30 aprile, previsto dall’articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. È stato dunque chiesto di esporre le cause che non hanno consentito l’approvazione del rendiconto nei termini previsti. Nel merito, è stato comunicato che *“Il ritardo è causato dalla mancanza di personale. Durante l’esercizio 2022 la dotazione organica era così composta:*

Responsabile ufficio tecnico

Istruttore all’ufficio anagrafe

Istruttore all’ufficio segreteria

Istruttore all’ufficio finanziario

Responsabile area polizia locale

Responsabile servizio finanziario comandato a 9 ore da altro ente Istruttore ufficio tributi comandato a 9 ore da altro ente. Purtroppo, l’unico istruttore finanziario in pianta organica dall’anno 2020 al 2023 ha dovuto effettuare assistenza all’ufficio tecnico sprovvisto di personale. Inoltre, il responsabile dell’ufficio finanziario svolge attività a tempo parziale e nello stesso periodo deve fronteggiare le medesime scadenze nel comune comandante e quindi si è trovato nell’impossibilità di garantire i due adempimenti contemporaneamente.

Dal 2024 la dotazione organica è stata potenziata con l’assunzione di un istruttore tecnico e di un istruttore direttivo amministrativo e ciò ha consentito di migliorare anche la gestione dell’ufficio finanziario con il rispetto dei tempi per gli adempimenti contabili più importanti.

Comunque nonostante la ritardata approvazione del rendiconto non sono state applicate le quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti dell'avanzo di amministrazione fino all'avvenuta approvazione del rendiconto stesso ai sensi dell'art. 1, comma 897, della legge n. 145/2018 e per quanto disposto dall'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016 non si è provveduto all'assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, fino all'avvenuta approvazione del conto consuntivo da parte dell'organo consiliare. Ai sensi dell'art. 243, comma 6, del TUEL, non si è reso necessario sottoporsi ai controlli centrali già stabiliti per gli enti strutturalmente deficitari in ordine alla copertura del costo di alcuni servizi. Infine, a norma dell'art. 203 del TUEL non sono stati contratti mutui nel periodo di ritardata approvazione del rendiconto e per la precisione non sono stati assunti nemmeno successivamente”.

Pur prendendo atto delle motivazioni fornite, la Sezione rileva la tardiva approvazione del rendiconto 2021.

7. Debiti fuori bilancio

Durante l'esercizio considerato sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio; in particolare, è stato dichiarato quanto segue: *“L'Ente ha provveduto nel corso del 2021 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 5.361,27, tutti di parte corrente e il relativo atto è stato trasmesso alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23 Legge 289/2002, c. 5”.*

Considerato che il Comune di Arquà Petrarca negli anni ha riconosciuto e finanziato vari debiti fuori bilancio, la Sezione evidenzia che il riconoscimento di debiti fuori bilancio costituisce un istituto di carattere eccezionale e che il reiterato ricorso ad esso costituisce un fattore di rischio per gli equilibri di bilancio. Il Collegio richiama, pertanto, l'attenzione dell'Amministrazione comunale su eventuali carenze organizzative che hanno consentito il verificarsi di tali situazioni anomale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2021/2023 e al rendiconto 2021 del Comune di Arquà Petrarca (PD):

- raccomanda il rispetto dell'All. 4/2, punti 5.3.1, 5.4.4 e 5.4.5, al D. lgs. n. 118/2011, con riferimento al FPV;
- invita il Comune di Arquà Petrarca a vigilare sull'efficienza della riscossione in conto residui, adottando ogni correttivo necessario per migliorare concretamente la relativa capacità e garantendo, anche per gli esercizi futuri, una scrupolosa gestione dei residui attivi, specie se più risalenti nel tempo, nel pieno rispetto dei principi contabili declinati dal D. lgs n. 118/2011 e dal TUEL;
- rileva un indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2021 positivo, pari a 50 giorni e raccomanda di proseguire nell'adozione di misure dirette a garantire la regolarità dei pagamenti;

- invita l'Organo di revisione, per gli esercizi successivi, ad assicurare la corretta compilazione dei documenti richiesti;
- rileva la tardiva approvazione del rendiconto 2021, avvenuta il 29 giugno 2022 e dunque in violazione del termine perentorio del 30 aprile, previsto dall'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- richiama l'attenzione dell'Amministrazione comunale su eventuali carenze organizzative che hanno consentito il verificarsi di debiti fuori bilancio, evidenziando che il relativo riconoscimento costituisce un istituto di carattere eccezionale e che il reiterato ricorso allo stesso costituisce un fattore di rischio per gli equilibri di bilancio

La Sezione, si riserva di verificare nei successivi esercizi gli esiti delle segnalazioni e dei rilievi riportati nella presente deliberazione.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33/2013.

Copia della stessa sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Arquà Petrarca (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 15 maggio 2024.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Daniela D'Amaro

Il Presidente

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 31 luglio 2024.

Il Direttore di Segreteria

F.to digitalmente Letizia Rossini